

Novità nella circolare del ministero sull'applicazione della normativa sui 40 anni di servizio

Pensione sventata senza lo scatto

In attesa di maturare l'aumento, possibile il rinvio di un anno

di Franco Bastianini

Per i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è confermata, limitatamente al triennio 2009, 2010 e 2011- triennio che corrisponde a quello del piano programmatico di riordino del sistema d'istruzione anche in vista degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla legge 133/2008 – la facoltà dell'amministrazione scolastica di disporre la risoluzione unilaterale dal rapporto di lavoro nei confronti di coloro che raggiungano l'anzianità massima contributiva (40 anni) prevista dall'art. 72 , comma 11, del decreto legge 112/2008.



Salvo che non si sia in attesa dello scatto. Ecco i fatti. Dalla data di compimento dell'anzianità massima contributiva da parte del dipendente, l'amministrazione può, infatti, esercitare la risoluzione previo apposito preavviso di sei mesi da notificare entro il 28 febbraio. È quanto aveva stabilito la direttiva ministeriale n. 94 del 4 dicembre 2009.

La circolare ministeriale n. 100 del 29 dicembre 2010, nel ribadire la validità di quanto disponeva la nota ministeriale n. 94, ha tuttavia precisato che la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, può operare solo se tale anzianità sia stata pienamente raggiunta alla data del 31 agosto 2011 e che i periodi di

riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ha anche sottolineato un importante principio che negli anni scorsi era stato fonte di notevoli divergenze tra il personale e l'autorità scolastica e cioè che per il personale in regime di part-time il compimento del limite massimo di 40 anni deve essere considerato tenendo presente anche il raggiungimento della misura massima di pensione corrispondente. Ad esempio se nei 40 anni sono compresi due anni di servizio prestato in tale regime la misura massima di pensione si raggiunge con 41 anni di servizio e, pertanto, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dovrà essere prorogata di un anno.

Con una nota dello scorso 27 gennaio, il direttore generale per il personale scolastico del ministero dell'istruzione, Luciano Chiappetta, ha inoltre precisato che coloro che raggiungono il quarantesimo anno contributivo entro il 31 agosto 2011 potranno, a domanda, chiedere il differimento di un anno del collocamento a riposo ed essere trattenuti in servizio per tutto l'anno scolastico 2011/2012 qualora nel corso appunto del 2012 maturino il diritto ad un passaggio di gradone. Eventuali differimenti già concessi in precedenza dovranno essere mantenuti. Un differimento che, come si legge tra l'altro nella nota, è posto a tutela di una legittima aspettativa degli interessati e anche perché, da quanto si desume dall'art. 4 del decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011, le economie di spesa relative agli esercizi finanziari successivi al 2010 dovranno essere prioritariamente utilizzate per il recupero dell'utilità ai fini delle posizioni di carriera e stipendiali anche per gli anni 2011 e 2012.